COMUNE DI BRONTE

(Prov. di Catania)

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA

 \mathbf{E}

DELLA NUMERAZIONE CIVICA

per la denominazione delle aree di circolazione in genere (strade, piazze vicoli, viali vie, ecc.), delle aree aperte al pubblico destinate alla viabilità, comprese le strade private, nonché la denominazione di pubblici edifici e altre strutture. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06/12/2010.

INDICE

Oggetto Art. 1

Definizione Art. 2

Concetto di area di circolazione Art. 3

Denominazione delle aree di circolazione Art. 4

Criteri informatori della toponomastica Art. 5

Competenza burocratica Art. 6

Commissione consultiva Art. 7

Nomina della Commissione Art. 8

Compiti della Commissione Art. 9

Deliberazioni Art.10

Obbligo di comunicazione Art.11

Targhe viarie Art.12

Numerazione civica Art.13

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare Art.14

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo Art.15

lineare

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale Art.16

Numeri civici per i futuri accessi Art.17

Targhe per la numerazione civica Art.18

Numerazione interna Art.19

Targhe numerazione interna Art.20

Obblighi dei proprietari dei fabbricati Art.21

Disposizioni finali Art.22

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2

Definizione

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

Art. 3

Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata /e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Criteri informatori della toponomastica

I criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e luoghi sono i seguenti: a) che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo sotto ogni aspetto a una funzione toponomastica; b) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia identificativa dell'interesse della comunità:

è possibile mediante cartelli aggiuntivi, anche in lingua dialettale, commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Art. 6

Competenza burocratica

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio tecnico che nel termine perentorio di gg. 60 dalla presentazione dell'istanza dei soggetti di cui all'art.9 trasmette la pratica alla Commissione di cui al successivo art.7.

Del pari, nello stesso termine e con lo stesso procedimento di cui all'art. precedente, l'ufficio tecnico istruisce le pratiche relative alle richieste generiche (che non indicano cioè alcun nome), presentate dal singolo cittadino e finalizzate all'intitolazione di una nuova via.

Art. 7

Commissione consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal sindaco o da suo delegato e composta da quattro membri scelti tra cittadini brontesi, preferibilmente esperti in discipline storiche e da due Consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza), che nella seduta di approvazione del seguente regolamento sarà eletta dal Consiglio comunale con la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco.

Ai componenti della commissione non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 8

Nomina della Commissione

La Commissione prevista dall'art.7 è nominata dal Sindaco e resta in carica per la durata del mandato del Sindaco stesso.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.

Compiti della Commissione

La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Il parere della Commissione consultiva pur non essendo vincolante è obbligatorio.

La Commissione, **a maggioranza dei membri**, può di sua iniziativa avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Ricevuta la pratica trasmessa dall'U.T.C., la Commissione si pronuncia entro e non oltre trenta gg sulle proposte di intitolazione a essa sottoposte da:

- a) uno o più cittadini nel caso della richiesta generica di cui all'art.6.
- b) almeno 1/5 dei consiglieri comunali;
- d) il Sindaco e/o La Giunta Comunale;
- e) almeno 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bronte;
- f) almeno due associazioni di rilievo del territorio comunale.

Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione ove dovranno essere indicati i motivi e gli elementi che avvalorano le proposte stesse; le proposte relative a persone fisiche devono contenere le notizie biografiche più importanti relative al personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.

La commissione esprime il proprio parere sulle proposte formulate e può **pronunciarsi** per:

- l'accoglimento e la traduzione in proposta alla giunta (o in parere favorevole qualora la proposta sia della giunta stessa) di specifica intitolazione, coincidente o diversa rispetto alla eventuale indicazione accompagnata alla proposta; in tal caso la proposta forma oggetto di uno schema deliberativo, istruito dall'ufficio comunale competente per la Toponomastica, alla quale saranno allegate le planimetrie corrispondenti alle aree di circolazione da denominare nonché le eventuali biografie dei personaggi, e **lo schema deliberativo** è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.
- la reiezione.

Qualora non si determini la maggioranza per l'accoglimento la proposta si intende respinta.

- Le proposte possono fare riferimento ad intere aree o strutture da intitolare, a vie o piazze nella loro interezza, vie o piazze già intitolate.

Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990 n.142 "Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali", sono competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

Art. 11

Obbligo di comunicazione

Entro 15 gg dall'entrata in vigore del seguente regolamento ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'UTC tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

Art. 12

Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Art. 13

Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art. 14

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 15

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 16

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 17

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro **e devono recare, unitamente al numero civico, la denominazione della via.**

Art. 19

Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 20

Targhe numerazione interna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

Art. 21

obblighi dei proprietari dei fabbricati

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.

La fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario.

Art. 22

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).